

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4870 del 09/09/2024
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2272 del 05-05-2022, intestata alla ditta CENTRO SELEZIONE SUINI Srl Soc. Agr., impianto sito in comune di Bagnolo in Piano (RE), via Salvi n. 4, loc. San Tommaso della Fossa - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5085 del 09/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 37990 / 2023

**D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2272 del 05-05-2022, intestata alla ditta CENTRO SELEZIONE SUINI Srl Soc. Agr., impianto sito in comune di Bagnolo in Piano (RE), via Salvi n. 4, loc. San Tommaso della Fossa - Modifica non sostanziale**

### IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

premesso che con Determinazione dirigenziale n. 2272 del 05-05-2022 è stato rilasciato alla ditta CENTRO SELEZIONE SUINI Srl Soc. Agr. il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 6.6. b) e c) dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Bagnolo in Piano (RE), via Salvi n. 4, loc. San Tommaso della Fossa;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 08-11-2023 (prot. n. 189842 del 08-11-2023), con cui la ditta rende nota l'intenzione di riattivare una capannina non utilizzata in cui potranno essere allevati fino a 1.677 capi di peso da 7 a 20 kg, inoltre saranno posizionati all'interno dei primi due lagoni esistenti n. 4 sacconi plastomerici da 2.000 mc cad. per il contenimento dei liquami aziendali, sostituendo l'attuale modalità di stoccaggio dei reflui;

dato atto che

- con prot. PG. 1270409 del 22-12-2023 la Regione Emilia Romagna (ref. prot. ARPAE n. 219133 del 27-12-2023), ha rilasciato la valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto presentato da Centro Selezione Suini Srl Società Agricola di "riattivazione ricovero per svezzamento lattonzoli", localizzato in Bagnolo in Piano (RE) via Salvi 4, con cui ritiene che il progetto necessiti di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening);
- con Determinazione dirigenziale n. 13369 del 01-07-2024 la Regione Emilia Romagna ha rilasciato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "ristrutturazione di ricoveri per allevamento suino a ciclo chiuso con incremento di capi", localizzato nel comune di Bagnolo in Piano (RE), proposto da Centro Selezione Suini S.r.l. Società Agricola. Tale progetto di ristrutturazione di ricoveri con incremento del numero di capi, in modifica dell'installazione sottoposta ad AIA, è stato escluso, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 4/2018 e dell'art. 19, comma 8 del D. Lgs. 152/06, dalla ulteriore procedura di VIA;

rilevato che il progetto presentato dalla ditta alla Regione Emilia Romagna per la suddetta verifica di assoggettabilità a VIA (screening) prevede in aggiunta la ristrutturazione di un'ulteriore capannina, per cui la ditta ha aggiornato in tal senso il 11-07-2024 (ref. prot. ARPAE n. 128021 del 12-07-2024) la documentazione inizialmente presentata;

pertanto la comunicazione di modifica riguarderà la ristrutturazione con pavimento pieno, corsie esterna fessurata e sistema di rimozione delle deiezioni, con svuotamento della fossa una volta a settimana, tramite vacuum (tecnica BAT 30 a 1) di due capannine non utilizzate fino ad oggi (I-ex C 6 e Q-ex C 5) in cui potranno essere allevati fino a 1.677 capi di peso da 7 a 20 kg e 849 capi di peso da 20 a 50 kg. Inoltre saranno posizionati all'interno di ognuno dei primi due lagoni esistenti n. 2 sacconi plastomerici da 2.000 mc cad. per il contenimento dei liquami aziendali, sostituendo l'attuale modalità di stoccaggio dei reflui;

considerato che con nota prot. n. 140745 del 01-08-2024 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 144885 del 07-08-2024;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Reggio Emilia – prot. 159475 del 04-09-2024, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

acquisito inoltre il parere espresso da AUSL Reggio Emilia – Servizio Igiene Pubblica prot. 2024/0117644 del 06-09-2024 (ref. prot. ARPAE n. 160795 del 06-09-2024), in merito a quanto riportato nella Determinazione di screening, per cui la ditta dovrà valutare l'indicazione di trovare soluzioni alternative e/o coprire il terzo lagone visti i dati in riduzione, a seguito dell'installazione dei sacconi, del metano e dell'ammoniaca nonostante l'aumento dei capi. E' stato rivalutato il caso alla luce della relazione del Gestore presentata il 11-07-2024 (ref. prot. ARPAE n. 128021 del 12-07-2024) e non si ravvisa la necessità di inserire nell'atto di modifica di AIA di specifiche prescrizioni;

considerato quanto disposto dal D.Lgs 152/06 art. 5, comma r-bis e al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per la Ditta, si propone di individuare il gestore come "persona giuridica" nella ditta CENTRO SELEZIONE SUINI Srl Soc. Agr.;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente provvedendo nel contempo a correzione di errore materiale come precisato nella parte dispositiva del presente atto;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### **DETERMINA**

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 21/04, l'AIA è rilasciata alla ditta CENTRO SELEZIONE SUINI Srl Soc. Agr. in qualità di gestore dell'impianto con sede operativa e sede legale in Bagnolo in Piano (RE), via Salvi n. 4, loc. San Tommaso della Fossa;

**- a correzione di errore materiale il punto 4. capoverso b) della DETERMINA è così sostituito:**

4. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio indicate nella SEZIONE D ed E dell'allegato I.

**- il punto 1. del capoverso c) della DETERMINA è così sostituito:**

1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di Allevamento intensivo di suini con più

di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) e più di 750 posti scrofe, per una capacità massima di allevamento di 12.417 capi, di cui 829 scrofe;

**- il paragrafo “Planimetrie di riferimento” della sezione “A2 – INFORMAZIONI SULL’INSTALLAZIONE” è così aggiornata:**

Sono aggiunte le planimetrie Tav01\_planimetrie-capannine e PLANIMETRIA\_SACCONI\_CSS, trasmesse il 11-07-2024 (ref. prot. ARPAE n. 128021 del 12-07-2024).

**- la “Tabella 1 - Consistenza massima post-riesame distinta per ricovero” del paragrafo “C1.3 - Descrizione del processo produttivo e dell’assetto impiantistico post-riesame” è così sostituita:**

**Tabella 1 - Consistenza massima post-riesame distinta per ricovero**

Ricove ro nuova dicitura	Ricove ro vecchia dicitura	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	Codice BAT	SUS m <sup>2</sup> /capo	SUA (m <sup>2</sup> )	Capacità max (n° capi)	Peso vivo medio /capo (kg)	Potenzialità max (t)	Liquame per anno (m <sup>3</sup> )
D	P1	Grassi (70-160 kg)	PTF	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	1	726,7	720	115	82,8	3.063,6
L	P2	Grassi (70-160 kg)	PTF	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	1	726,7	720	115	82,8	3.063,6
E	P3	Magroni (30-70 kg)	PTF + vacuum	30 a 1	0,55	456,7	818	50	40,9	1.513,3
E	P3A	Lattonzoli ( 7-30 kg)	Gabbie sopraelevate	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	0,3	173,6	560	18	10,8	554,4
M	P4	Scrofette in accrescimento (30-120 kg)	PTF + vacuum	30 a 1	0,5	233,9	428	75	32,1	1.187,7
M	P4A	Lattonzoli ( 7-30 kg)	Gabbie sopraelevate	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	0,3	173,6	560	18	10,8	554,4
M	P4B	Scrofe in gestazione	PTF + vacuum	30 a 1	2,25	247,6	104	180	18,7	692,6

N	P5A	Gestazione singola	PPF	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	1 gabbia	192 gabbie	192	180	34,6	1.278,7
N	P5B	Sala parto	Gabbie sopraelevate con fossa sottostante	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	1 gabbia	48 gabbie	48	183,6	8,8	484,7
F	P6A	Sala parto	PTG + vacuum	30 a 1	1 gabbia	32 gabbie	32	183,6	5,9	323,1
F	P6B	Sala parto	Gabbie sopraelevate con fossa sottostante	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	1 gabbia	88 gabbie	88	183,6	16,2	888,6
O	C1	Scrofe gestazione	PP + CEF + vacuum	30 a 1	2,25	338,4	143	180	25,7	1.415,7
O	C1	infermeria								
G	C2	Scrofe gestazione	PP + CEF + vacuum	30 a 1	2,25	338,4	143	180	25,7	1.415,7
G	C2	infermeria								
R	C3	Magroncelli (20-50 kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	0,4	341,6	849	35	29,7	1.634,3
H	C4	Scrofette in gestazione	PP + CEF + vacuum	30 a 1	1,64	149,8	90	150	13,5	742,5
H	C4A	Scrofe in gestazione	PP + CEF + vacuum	30 a 1	2,25	190,1	79	180	14,2	782,1

H	C4A	Infermeria								
P	C7	Scrofette in gestazione	PP + CEF + vacuum	30 a 1	1,64	190,3	109	150	16,4	899,3
P	C7	Infermeria								
P	C7A	Verri	PP + CEF + vacuum	30 a 1	1	65	5	250	1,25	68,8
J	C8	Lattonzoli (7-20 kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	0,2	337,8	1.677	13,5	22,6	996,1
J	C8	Infermeria								
S	C9	Magroncelli (20-50 kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	0,4	341,6	849	35	29,7	1.634,3
K	C10	Lattonzoli (7-20 kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	0,2	337,8	1.677	13,5	22,6	996,1
K	C10	Infermeria								
Q	C5	Magroncelli (20-50 kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	0,4	341,6	849	35	29,7	1.634,3
I	C6	Lattonzoli (7-20 kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	0,2	337,8	1.677	13,5	22,6	996,1
I	C6	Infermeria								
<b>TOTALE</b>							<b>12.417</b>		<b>598,1</b>	<b>26.820</b>

PTF: pavimento totalmente fessurato  
PPF: pavimento parzialmente fessurato  
PTG: pavimento totalmente grigliato  
PP: pavimento pieno  
CEF: corsia esterna fessurata

Nota: la capacità massima è determinata sulla base del calcolo di ogni singolo box all'interno del ricovero

**- il paragrafo “C2.1.1 Emissioni in atmosfera” è così aggiornato:**

Dai calcoli effettuati dal Gestore tramite il software BAT-Tool e dalle elaborazioni riportate, sviluppate partendo da un dato di azoto escreto invariato rispetto al riesame di AIA, è stata calcolata l'ammoniaca emessa dall'allevamento nella situazione post-modifica e riassunta nella seguente tabella:

**EMISSIONI POST-MODIFICA ALLA MASSIMA POTENZIALITA'**

<b>Fasi</b>	<b>NH<sub>3</sub> emessa in atmosfera situazione post-modifica (kg/anno)</b>	<b>NH<sub>3</sub> emessa in atmosfera situazione riesame (kg/anno)</b>	<b>Variazione situazione post-modifica rispetto riesame (kg/anno)</b>
Ricovero	13.153	12.052	+ 1.101
Trattamento	766	697	+ 69
Stoccaggio	4.216	8.244	- 4.028
Distribuzione effluenti	8.967	7.615	+ 1.352
<b>Totali</b>	<b>27.102</b>	<b>28.608</b>	<b>- 1.506</b>

I dati ricavati dal proponente mostrano una diminuzione di emissioni di ammoniaca di circa il 5%.

Con l'occasione è stato aggiornato il dato delle emissioni di gas serra della situazione autorizzata con il riesame di AIA, avendo a riferimento la versione attuale BAT-Tool Plus che pone maggior riguardo su questa tematica. Il dato aggiornato relativamente al riesame è di 69.982 kg/anno di metano, mentre a seguito di modifica il valore scende a 67.677 kg/anno.

**- il paragrafo “C2.1.4 Gestione degli effluenti” è così aggiornato:**

A seguito di modifica verranno dismessi 2 lagoni in terra per lo stoccaggio dei reflui non palabili che saranno sostituiti con sacconi plastomerici posizionati nella loro sede (due sacconi da 2.000 mc per ogni lagone). I sacconi saranno collegati in serie fino a congiungersi alla terza laguna in terra che sarà mantenuta come stoccaggio.

E' presente in azienda un saccone plastomerico da 500 mc posizionato nel 2021, non considerato nella volumetria di stoccaggio disponibile.

Si riporta l'elenco dei contenitori di stoccaggio degli effluenti non palabili:

<b>Contenitori di stoccaggio</b>	<b>Volumetria (m<sup>3</sup>)</b>
Lagone in terra	6.207,77
Saccone plastomerico 1	2.000
Saccone plastomerico 2	2.000
Saccone plastomerico 3	2.000
Saccone plastomerico 4	2.000

<b>Totali</b>	<b>14.207,77</b>
---------------	------------------

Il liquame prodotto è pari a 26.820 mc/anno che, transitando al separatore, produce 1.072,8 mc/anno di palabile e 25.747,2 mc/anno di liquame chiarificato; a questo valore devono essere sommate le acque meteoriche che convogliano nei liquami (288 mq dalla platea e 2.140,61 mq del lagone = 2.428,61 mq, moltiplicato per l'indice di 0,35), pari a 850 mc per un totale pari a 26.597,2 mc/anno. Questa cubatura è aumentata del 10% come franco di sicurezza, per cui gli effluenti non palabili sono pari a 29.257 mc.

Il titolo di azoto nel liquame è pari a 2,22 kg/mc e quello del palabile è 3,51 kg/mc.

La ditta ha sufficiente capacità di stoccaggio degli effluenti di allevamento alla consistenza massima dell'impianto, come si evince dalla seguente tabella, considerando la produzione di liquami in relazione ad un tempo di stoccaggio di 120 gg, in conformità a quanto previsto dal Reg. Regionale n° 2 del 19/03/24.

Tipologia di effluenti (mc)	Effluenti prodotti annualmente (mc)	Non palabile da stoccare (120 gg)	Palabile da stoccare (90 gg)	Disponibilità di stoccaggio
Non palabile	29.257	9.618,7		14.207,77
Palabile	1.072,8		264,5	432

- la "Tabella di confronto BAT-AEL" del paragrafo "C.3.1.2 Valutazioni aggiuntive in merito alle emissioni diffuse da ciascun ricovero" è così sostituita:

**Tabella di confronto BAT-AEL**

Rico vero nuova dicitura	Rico vero vecchia dicitura	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione		Cap. max (n° capi)	Emissioni NH <sub>3</sub> ricovero kg/capo/anno	BAT-AEL kg NH <sub>3</sub> /posto/anno
			Descrizione	Codice BAT			
D	P1	Grassi (70-160 kg)	PTF	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	720	3,13	0,1 - 2,6*
L	P2	Grassi (70-160 kg)	PTF	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	720	3,13	0,1 - 2,6*
E	P3	Magroni (30-70 kg)	PTF + vacuum	30 a 1	818	1,02	0,1 - 2,6
E	P3A	Lattonzoli (7-30 kg)	Gabbie sopraelevate	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	560	0,53	0,03 – 0,53

M	P4	Scrofette in accrescimento (30-120 kg)	PTF + vacuum	30 a 1	428	1,75	0,1 - 2,6
M	P4A	Lattonzoli ( 7-30 kg)	Gabbie sopraelevate	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	560	0,53	0,03 – 0,53
M	P4B	Scrofe in gestazione	PTF + vacuum	30 a 1	104	2,67	0,2 - 2,7
N	P5A	Gestazione singola	PPF	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	192	3,56	0,2 - 2,7**
N	P5B	Sala parto	Gabbie sopraelevate con fossa sottostante	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	48	4,56	0,4 – 5,6
F	P6A	Sala parto	PTG + vacuum	30 a 1	32	3,42	0,4 – 5,6
F	P6B	Sala parto	Gabbie sopraelevate con fossa sottostante	30 a 0 – riduzione tenore proteico dieta	88	4,56	0,4 – 5,6
O	C1	Scrofe gestazione	PP + CEF + vacuum	30 a 1	143	2,67	0,2 - 2,7
G	C2	Scrofe gestazione	PP + CEF + vacuum	30 a 1	143	2,67	0,2 - 2,7
R	C3	Magroncelli (20-50kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	849	0,72	0,1 – 2,6
H	C4	Scrofette in gestazione	PP + CEF + vacuum	30 a 1	90	2,23	0,2 - 2,7
H	C4A	Scrofe in gestazione	PP + CEF + vacuum	30 a 1	79	2,67	0,2 - 2,7

P	C7	Scrofette in gestazione	PP + CEF + vacuum	30 a 1	109	2,23	0,2 - 2,7
P	C7A	Verri	PP + CEF + vacuum	30 a 1	5	--	--
J	C8	Lattonzoli (7-20 kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	1.677	0,3	0,03 – 0,53
S	C9	Magroncelli (20-50kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	849	0,72	0,1 - 2,6
K	C10	Lattonzoli (7-20 kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	1.677	0,3	0,03 – 0,53
Q	C5	Magroncelli (20-50kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	849	0,72	0,1 - 2,6
I	C6	Lattonzoli (7-20 kg)	PP + CEF + vacuum	30 a 1	1.677	0,3	0,03 – 0,53

\* deroga limite superiore = 3,6 kg/posto/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale

\*\* deroga limite superiore = 4 kg/posto/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale

PTF: pavimento totalmente fessurato

PPF: pavimento parzialmente fessurato

PTG: pavimento totalmente grigliato

PP: pavimento pieno

CEF: corsia esterna fessurata

**- nel paragrafo “D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica” della sezione “D2 - CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE” è inserita la seguente prescrizione:**

3) Prima dell'introduzione dei suini all'interno delle capannine oggetto della presente modifica dovranno essere predisposti i sacconi plastomerici nei due lagoni esistenti, al fine dello stoccaggio dei liquami di allevamento. La ditta deve comunicare ad ARPAE e Comune la data di inizio del nuovo assetto di allevamento, con l'introduzione dei suini nelle capannine ristrutturate e l'inizio del riempimento dei sacconi plastomerici collocati nei lagoni esistenti.

- nel paragrafo “D2.5 Protezione del suolo e delle acque sotterranee” della sezione “D2 - CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE” è inserita la seguente prescrizione:

5) Dopo dieci anni dalla posa e inizio del riempimento, i sacconi plastomerici devono essere sottoposti a verifica mediante relazione di collaudo, a firma di tecnico iscritto all’albo professionale, comprovante il permanere delle condizioni e il rispetto delle caratteristiche tecniche di impermeabilità, non solo rispetto a perdite di liquido, ma anche in riferimento al contenimento delle emissioni di ammoniaca e metano. A partire dall’undicesimo anno la predetta relazione di collaudo deve essere eseguita annualmente.

In ogni modo andrà effettuata periodicamente, durante il normale utilizzo, la verifica visiva di dettaglio, funzionale a garantire l’integrità e la tenuta dei sacconi.

- nel paragrafo “D2.5 Protezione del suolo e delle acque sotterranee” della sezione “D2 - CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE” la prescrizione 2) è così sostituita:

2) Il lagone di stoccaggio liquami e i due lagoni scelti come sito di posizionamento dei sacconi plastomerici devono essere sottoposti a verifica di tenuta periodica ogni 10 anni. La relazione geologico/tecnica di verifica dovrà essere eseguita previa completa rimozione dei liquami e dei sedimenti presenti nel lagone di stoccaggio liquami.

- nel “PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO” della sezione “E – SEZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’INSTALLAZIONE” è aggiunta la seguente riga:

Fattori di processo / ambientali	Parametro gestionale	Sistemi di misura	Sistemi di registrazione	Frequenza del controllo da parte del Gestore
<b>GESTIONE DELLE DEIEZIONI</b>	Gestione e manutenzione della tenuta idraulica dei sistemi di raccolta, stoccaggio e allontanamento	Ispezione e verifica di tenuta dei sacconi	cartacea/elettronica su scheda con registrazione dell’esito dell’ispezione	settimanale

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell’AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2272 del 05-05-2022 e deve essere conservato insieme all’AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell’intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

**IL DIRIGENTE determina inoltre**

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**